



Comune di Portomaggiore

Piazza Umberto I, n. 5 - 44015
Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 272
del 04/06/2025

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Servizi Statistici e Demografici

Oggetto: Referendum abrogativi del 08-09/06/2025 - affidamento e impegno di spesa servizio di ritiro e trasporto materiale elettorale in prefettura - CIG B71D9A834A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con Decreti del Presidente della Repubblica datati 31 marzo 2025, pubblicati in G.U. n. 75 del 31/03/2025 sono convocati per le giornate di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025 i comizi relativi alle seguenti consultazioni referendarie:

- *“Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”. (25A02038)*
- *“Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”. (25A02039);*
- *“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”. (25A02040);*
- *“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”. (25A02041);*
- *“Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”. (25A02042);*

Considerato che il mezzo comunale idoneo al trasporto del materiale elettorale risulta in manutenzione e si è riscontrata difficoltà nel reperire le componenti di ricambio;

Dato atto che gli altri mezzi a disposizione dell'ente hanno dimensioni ridotte o non sono dotati di copertura idonea al trasporto del materiale suddetto;

Dato atto che quindi risulta necessario ricorrere all'esterno per garantire il servizio di trasporto del materiale;

Dato atto che i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato con rispettive delibere di Consiglio Comunale:

- n. 5 del 13 febbraio 2020 e n. 9 del 18.02.2020, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, hanno disposto l'approvazione della Convenzione per la gestione associata dei servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato e che tale convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei due enti con Scrittura Privata n. 1436 del 20/02/2020 (prot. Portomaggiore n. 2619 del 20-02-2020);
- n. 23 del 28 luglio 2021 e n. 39 del 29 luglio 2021, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, hanno disposto la proroga alla data del 31 dicembre 2022 della Convenzione per la gestione associata dei servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato e che tale convenzione stata sottoscritta dai Sindaci dei due enti con Scrittura Privata n. 1471 del 05/08/2021 (prot. Portomaggiore n. 11266 del 05/08/2021);
- n. 57 del 28 novembre 2022 e n. 55 del 29 novembre 2022, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, hanno disposto la proroga alla data del 31 dicembre 2024 della Convenzione per la gestione associata dei servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato e che tale convenzione stata sottoscritta dai Sindaci dei due enti con Scrittura Privata n. 1501 del 14/12/2022 (prot. Portomaggiore n. 21354 del 14/12/2022);
- n. 58 del 20 dicembre 2024 e n. 59 del 23 dicembre 2024, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato la convenzione fra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato per l'esercizio della gestione associata dei servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato, con decorrenza 01/01/2025 e sino al 31/12/2027 e che tale convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei due enti con Scrittura Privata n. 1561 del 24/12/2024 (prot. Portomaggiore n. 24896 del 24 /12/2024);

Dato atto che in occasione delle consultazioni elettorali il Dirigente del Settore Servizi alle Persone si avvale in parte del personale del Settore Tecnico che opera in staff, per acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione delle consultazioni stesse (ad esclusione di quelli di competenza del Servizio Provveditorato/Economato);

Dato atto che con delibera **C.C. n. 49 del 20/12/2024**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato approvato con delibera **C.C. n. 50 del 20/12/2024** dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato che con delibera **G.C. n. 152 del 23/12/2024**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - Assegnazione Risorse Finanziarie";

Dato atto che con Delibera **G.C. 13 del 28/01/2025** è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2025-2027;

Visto il decreto n. 7 del 28/06/2024 con cui è stato attribuito, l'incarico per la direzione del Settore Servizi alle Persone, alla D.ssa Elena Bertarelli, in comando parziale dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, a decorrere dal 01/07/2024 fino al 28/02/2029;

Dato atto che con determinazione del Dirigente Settore Servizi alle Persone n. 59 del 15.02.2025 si è disposto lo sviluppo dell'assetto organizzativo e gestionale del Settore Servizi alle Persone, confermando quanto disposto con propria precedente determina n.121/2023 per quanto riguarda la nomina dei responsabili di servizio e di procedimento per i "Servizi Demografici Associati" tra i Comuni di Portomaggiore e Ostellato;

Rilevato che nell'ambito di tale determinazione è stato individuato il Geom. Massimo Dallafina dipendente assegnato al Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore - Specialista in attività tecniche - AFEQ, quale responsabile di procedimento ex Capo II L. 241/90, che opera in staff per i servizi demografici associati, per l'acquisizione beni/servizi di competenza del Comune di Portomaggiore relativi al servizio elettorale di tipo tecnico;

Dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 36/2023 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Considerato che le disposizioni del nuovo Codice trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.07.2023;

Visti gli artt. 224, 225 e 226 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali prevedono, fino al 31 dicembre 2023, un periodo transitorio di vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs n. 50/2016, del *"Decreto Semplificazioni"* (DL n. 76/2020) e *"Semplificazioni bis"* (DL n. 77/2021), in luogo di alcune disposizioni del D.Lgs. 36/2023 che acquistano efficacia a decorrere dalla data del 01 gennaio 2024;

Richiamato l'art. 226, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023"*;

Visto l'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, il quale ha introdotto un articolato sistema di qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici, ampiamente descritto nell'allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*;

Visto in particolare l'art. 62, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: (...) c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; (...) d) effettuano ordini su strumenti"*

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali”;

Considerato che il Responsabile del procedimento, data la peculiarità del servizio da svolgere, atto a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto, ha ritenuto di richiedere un preventivo ad una ditta che avesse già dimostrato in occasione di precedenti affidamenti, professionalità, tempestività di intervento e conoscenza delle sedi comunali;

Dato atto che l'operatore economico **Cooperativa Sociale La Pieve**, con sede in via Faentina 263 a San Michele (RA), P.IVA 01244990394, ha presentato offerta assunta agli atti con prot. 10713 del 29/05/2025, quantificando la spesa in **624,00 Euro** oltre IVA, per complessivi **761,28 Euro**;

Ritenuta l'offerta congrua in quanto in linea con le attuali quotazioni economiche deducibili da specifici listini del settore commerciale in parola, da cui si può rilevare la convenienza finanziaria;

Posto che l'acquisizione del servizio in questione, risulta essere inferiore ad Euro 140.000,00 e da ritenersi esclusa dalla programmazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché trattasi di una singola prestazione;

Visto in particolare l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo il quale, salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63, le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) **affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 17, comma 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto il comma 2 del sopra citato art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali), il quale prevede che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”

Ritenuto pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

-il **fine** del presente affidamento consiste nell'allestimento della propaganda elettorale e dei seggi per le consultazioni referendarie 2025;

-l'**oggetto** dell'affidamento è la fornitura del servizio di ritiro e trasporto del materiale elettorale in prefettura nelle giornate di venerdì 06/06/2025 e martedì 10/06/2025;

-la **forma del contratto** sarà soddisfatta nelle modalità in uso al commercio tramite scambio di lettere commerciali;

-la **modalità di scelta del contraente** è rappresentata dall'affidamento diretto di cui dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

-il **fornitore** individuato è la ditta **Cooperativa Sociale La Pieve**, con sede in via Faentina 263 a San Michele (RA), P.IVA 01244990394 ;

-il **corrispettivo** viene quantificato in **624,00 Euro** oltre IVA, per complessivi **761,28 Euro**;

-che, conformemente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il seguente codice **CIG: B71D9A834A**;

Ritenuto pertanto, essendo l'importo del presente appalto inferiore a Euro 140.000,00, di poter procedere all'affidamento diretto della fornitura del servizio di trasporto del materiale elettorale in prefettura per le consultazioni referendarie 2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b);

Visto l'art. 25 comma 2 del D.Lgs 36/2023 secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;

Vista la deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 avente per oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione", con la quale tra l'altro si dispone che "la richiesta di CIG per procedure assoggettate al D. Lgs. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la PDND";

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024 con il quale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiarisce che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 giugno 2025;

Visto che il comma 502 della Legge 28.12.2015 n. 208 Acquisti tramite MEPA - modificato il comma 450 della L. n.296/2006, ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, tutt'ora vigente, pone un limite minimo di 5.000,00 euro per l'importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA e pertanto per importi inferiori ai 5.000,00 euro le amministrazioni potranno svincolarsi dall'obbligo del ricorso al Mepa ed effettuare acquisti autonomi;

Considerato che l'Ente ha sottoscritto un accordo di collaborazione per l'utilizzo della piattaforma SATER, presso INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (numero di Repertorio 226 del 08/10/2018);

Considerato che in data 15/04/2025 è stata avviata su piattaforma SATER la procedura per affidamento diretto all'operatore economico **Cooperativa Sociale La Pieve**, con sede in via Faentina 263 a San Michele (RA), P.IVA 01244990394, registro di sistema n. PI255545-25, acquisendo il CIG: **B71D9A834A**;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per il presente affidamento non sussiste l'interesse transfrontaliero certo;

Considerato che l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 impone espressamente alle stazioni appaltanti, nell'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, nonché del principio di rotazione degli affidamenti (c.d. "principio di rotazione");

Dato atto che, per quanto sopra, si ritiene la presente procedura conforme a quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 36/2023, considerata anche l'esiguità dei fornitori del servizio;

Dato atto che è stato individuato l'Operatore Economico **Cooperativa Sociale La Pieve**, con sede in via Faentina 263 a San Michele (RA), P.IVA 01244990394, in possesso dei requisiti necessari e di comprovata esperienza nel settore oggetto dell'affidamento, e che lo stesso ha presentato un preventivo per **624,00 Euro** oltre IVA, per complessivi **761,28 Euro**;

Ritenuto di procedere nelle forme dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto l'offerta appare congrua e idonea in termini di economicità, efficienza, efficacia ed esprime l'esigenza dell'Amministrazione;

Visti gli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di requisiti di ordine generale degli Operatori Economici;

Visto l'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 in materia di requisiti di ordine speciale ed in particolare di l'idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;

Dato atto che l'Operatore Economico **Cooperativa Sociale La Pieve**, con sede in via Faentina 263 a San Michele (RA), P.IVA 01244990394 ha dichiarato il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione;

Dato atto che, l'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1 dispone che *"La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione"*;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo 55, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), con la quale si dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali, l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto dell'istruttoria curata dal geom. Dallafina Massimo, Responsabile Unico del Progetto;

Preso atto che il responsabile del procedimento Geom. Massimo Dallafina, Responsabile del Servizio Manutenzioni/LLPP, attesta, in merito all'istruttoria:

a) di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;

b) di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;

c) di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;

d) dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto;

e) di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento prevede (come meglio specificato sopra);

Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di procedere** all'affidamento diretto in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura del servizio di ritiro e trasporto materiale elettorale e per le consultazioni referendarie 2025, all'Operatore Economico **Cooperativa Sociale La Pieve**, con sede in via Faentina 263 a San Michele (RA), P.IVA 01244990394 per l'importo di **624,00 Euro** oltre IVA, per complessivi **761,28 Euro**;
2. **di impegnare** la spesa complessiva di **761,28 Euro** IVA compresa, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, sul bilancio di previsione 2024-2026, annualità di riferimento 2025, a favore di **Cooperativa Sociale La Pieve**, con sede in via Faentina 263 a San Michele (RA), P.IVA 01244990394 come di seguito indicato:

Capitolo	Descriz. Capitolo	Piano Finanziario di V livello	Descrizione Piano Finanziario di V livello	Importo
10000500	Spese per consultazioni elettorali	U.1.03.02.99.999	altri servizi diversi n.a.c.	761,28

3. **di dare atto** che la presente spesa, ai sensi del principio contabile applicato della c.d. "competenza finanziaria potenziata" di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, è esigibile nell'esercizio finanziario 2025;
4. **di dare atto** che la spesa afferente il servizio in oggetto, nonché il relativo pagamento, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010;
5. **di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva solo in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
7. **di dare atto** che per il servizio di cui in oggetto è stato attribuito il seguente codice **CIG B71D9A834A**;
8. **di dare atto** che la forma del contratto sarà soddisfatta nelle modalità in uso al commercio mediante scambio di lettere commerciali;
9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è il geom. Massimo Dallafina, e che lo stesso dichiara espressamente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione al presente affidamento;
10. **di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

F.to in digitale
Il Dirigente
D.ssa Elena Bertarelli